

**Regolamento Didattico della Facoltà di Ingegneria
Università degli Studi del Sannio**

(emanato con Decreto Rettorale del 28 giugno 2012, n. 828)

**Parte prima
NORME GENERALI**

ART. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende:
 - a. per Facoltà: la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio;
 - b. per anno accademico il periodo che va dal 1 novembre al 31 ottobre dell'anno solare successivo;
 - c. per tutte le altre definizioni, si intendono acquisite le definizioni del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento si rimanda a quanto riportato nel Regolamento Didattico di Ateneo.

ART. 2

Autonomia didattica

1. La Facoltà, attraverso il presente Regolamento, disciplina l'organizzazione didattica dei corsi di studio e i servizi didattici integrativi che fanno ad essa capo, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.
2. Il presente Regolamento, ed eventuali sue modifiche, è approvato dal Consiglio di Facoltà a maggioranza assoluta dei componenti, sottoposto per l'approvazione al Senato Accademico e quindi emanato dal Rettore.
3. Al fine di coordinare ed istruire le proposte didattiche da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Facoltà e dei Consigli di corso di studio, è istituito il Collegio dei Presidenti, costituito dai Presidenti dei Consigli di corso di studio della Facoltà, presieduto e convocato dal Preside.
4. Il Consiglio di Facoltà può delegare il Collegio dei Presidenti per specifiche mansioni. Le decisioni assunte dal Collegio dei Presidenti sono poi soggette a ratifica da parte del Consiglio di Facoltà.
5. Nei casi di necessità e di urgenza, debitamente motivati, il Preside può adottare le decisioni di competenza del Consiglio di Facoltà, da sottoporre a ratifica del medesimo Consiglio nella prima adunanza successiva.
6. Presso la Facoltà è istituita la Commissione Didattica Paritetica, presieduta e convocata dal Preside o da un suo delegato. Essa è composta da un rappresentante dei docenti di ruolo e degli studenti, per ogni corso di studio attivato e ha il compito di esprimere valutazioni sulla attività didattica e di avanzare proposte migliorative.
7. I rappresentanti dei docenti nella Commissione Didattica Paritetica sono nominati dal Consiglio di Facoltà tra i professori ordinari e associati di ruolo, su indicazione dei Consigli di corso di studio. I rappresentanti degli studenti nella Commissione Didattica Paritetica sono individuati mediante elezioni indette dal Consiglio di Facoltà ogni tre anni. Per ciascun corso di studio è eletto quale rappresentante lo studente iscritto a quel corso di studio e che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto lo studente più giovane.

ART. 3

Crediti formativi

1. Per gli iscritti ai Corsi di Laurea è consentita l'iscrizione al secondo anno solo agli studenti che conseguono, entro il 31 dicembre dell'anno accademico successivo a quello di iscrizione anche come ripetenti al primo anno di corso, almeno 24 crediti relativi ad insegnamenti del primo anno, di cui almeno 18 relativi ad insegnamenti di attività formative di base previste dall'Ordinamento Didattico. Per gli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale è consentita l'iscrizione al secondo anno solo agli studenti che conseguono, entro il 31 marzo dell'anno accademico successivo a quello di iscrizione anche come ripetenti al primo anno di corso, almeno 24 crediti relativi ad insegnamenti del primo anno.
2. Per gli iscritti ai Corsi di Laurea è consentita l'iscrizione al terzo anno solo agli studenti che conseguono, entro il 31 dicembre dell'anno accademico successivo a quello di iscrizione anche come ripetenti al secondo anno di corso, almeno 78 crediti relativi ad insegnamenti del primo e del secondo anno.

ART. 4

Regolamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale

1. Le attività formative e la loro organizzazione sono stabilite nei Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, in accordo per quanto di pertinenza col Regolamento Didattico di Ateneo e col presente Regolamento, congruentemente al profilo professionale previsto nell'Ordinamento Didattico del corso di studio.
2. Il Regolamento didattico di ciascun corso di studio è approvato dal Consiglio di corso di studio a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposto per l'approvazione al Consiglio di Facoltà. I Regolamenti dei corsi di studio vengono quindi sottoposti per l'approvazione al Senato Accademico e emanati dal Rettore.
3. I Regolamenti didattici dei corsi di studio costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

ART. 5

Consigli di corso di studio

1. Ciascun Consiglio di corso di studio elegge al proprio interno un Presidente fra i professori di ruolo di prima fascia o, in caso di loro indisponibilità, fra i professori di ruolo di seconda fascia, che dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
2. La convocazione del Consiglio di corso di studio è effettuata, sentito il Presidente uscente, dal Decano del corso di studio ovvero, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, almeno 20 giorni prima della data fissata per le votazioni e non più di 150 giorni prima della scadenza del mandato.
3. Il Presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nelle votazioni successive a maggioranza relativa dei votanti.
4. Il Presidente assume la responsabilità delle attività didattiche ed organizzative del corso, ferma restando la collegialità delle decisioni e degli indirizzi.

ART. 6

Programmazione degli insegnamenti

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Consiglio di Facoltà programma sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di corso di studio, le relative attività formative.
2. Per ciascun anno accademico, il Consiglio di Facoltà approva, su proposta dei Consigli di corso di studio:

- a. lo svolgimento degli insegnamenti in base a semestri ovvero secondo diverse scansioni temporali funzionali all'organizzazione didattica;
- b. gli insegnamenti da attivare;
- c. le modalità delle relative coperture, anche in base alle incombenze didattiche e organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e tutorato;
- d. eventuali mutuazioni tra gli insegnamenti comuni a più corsi di studio;
- e. l'eventuale organizzazione di insegnamenti in moduli integrati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi;
- f. l'eventuale sdoppiamento di insegnamenti, distribuendo gli studenti secondo il criterio dell'equilibrio del carico relativo.

ART. 7

Doveri didattici dei docenti

1. Il Preside, nel limite delle sue competenze, può disporre controlli sul rispetto da parte dei docenti dei doveri didattici.
2. Per congedi o missioni di studio, didattica o ricerca di durata superiore a 15 giorni, i docenti devono chiedere preventivamente autorizzazione al Preside. Il Preside, nel caso sussistessero motivi di urgenza, può concedere l'autorizzazione da sottoporre a ratifica del Consiglio di Facoltà nella prima adunanza successiva.
3. I docenti di ruolo della Facoltà dovranno essere coinvolti prioritariamente nello svolgimento di insegnamenti obbligatori curriculari.
4. Tutti i docenti incaricati di insegnamenti (per titolarità, supplenza o contratto) devono rendere noto al Presidente del Consiglio di corso di studio interessato l'orario di ricevimento settimanale degli studenti. L'orario di ricevimento di ciascun docente va pubblicato sul sito web di Facoltà.
5. Entro il 30 settembre di ciascun anno, i docenti sottopongono, attraverso le relative pagine del sito web di Facoltà o di Ateneo appositamente predisposte, la scheda insegnamento di cui sono incaricati per titolarità, supplenza o contratto. Il Consiglio di Facoltà, verificata la congruenza con gli obiettivi formativi del corso di studio, approva la scheda. Alla fine di ciascun semestre il docente consegna al Preside di Facoltà il registro lezioni con il programma dettagliato svolto dell'insegnamento (argomenti trattati nelle singole lezioni, date, orario, eventuali riferimenti bibliografici ad integrazione di quelli previsti dalla scheda insegnamento). Tutti i docenti devono provvedere agli adempimenti previsti dalle normative ministeriali in materia.
6. Il Preside analizza i dati oggettivi e soggettivi disaggregati relativi al monitoraggio e valutazione della didattica. Il Preside, ove lo ritenesse necessario, può consultare la Commissione Didattica Paritetica, al fine di verificare la congruenza degli obiettivi formativi e la sostenibilità del carico di lavoro. Il Preside può convocare per chiarimenti, alla presenza del Presidente del Consiglio di corso di studio interessato, docenti per i quali si siano ottenuti risultati di valutazione della didattica particolarmente critici e fornire eventuali osservazioni ai docenti interessati.
7. Entro il 30 giugno, il Presidente del corso di studio sottopone al Preside e poi all'attenzione del Consiglio di corso di studio una relazione di autovalutazione con l'analisi dei dati oggettivi e soggettivi aggregati relativi all'anno accademico precedente.

ART. 8

Manifesto annuale degli studi

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio di Facoltà predisponde e rende pubblico il proprio manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico, sulla base

delle proposte pervenute dai Consigli di corso di studio e coerentemente con quanto previsto all'ART. 6.

2. I Consigli di corso di studio predispongono i manifesti rispettando il coordinamento degli insegnamenti e delle attività didattiche, una equilibrata ripartizione del carico didattico e delle propedeuticità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti.
3. I manifesti vanno predisposti anche tenendo conto della valutazione dei risultati delle attività didattiche svolte precedentemente.

ART. 9

Ammissione ai corsi di laurea

1. La Facoltà prevede una prova di orientamento comune per tutti gli studenti che intendono immatricolarsi ai diversi corsi di studio. La Facoltà può associarsi ad eventuali iniziative di coordinamento nazionale, quali il Centro Interuniversitario per l'accesso alle Scuole di Ingegneria ed Architettura, al fine di coordinare nei contenuti e nei tempi le prove di orientamento con altre scuole associate.
2. Gli studenti intenzionati ad immatricolarsi in uno dei Corsi di Laurea della Facoltà sono tenuti ad affrontare una prova di orientamento. L'esito della prova di orientamento non condiziona la possibilità di immatricolazione ai Corsi di Laurea. Sulla base dei risultati di tale prova sono eventualmente attribuiti agli iscritti Obblighi Formativi Aggiuntivi. Il superamento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi è propedeutico alla possibilità di sostenere tutti gli insegnamenti curriculari, compresi quelli del primo anno.
3. Gli Obblighi Formativi Aggiuntivi sono anche attribuiti a chi pur avendo presentato domanda di ammissione alla prova di orientamento non vi abbia poi preso parte.
4. Per agevolare il superamento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi la Facoltà definisce annualmente attività formative di recupero, al termine delle quali sono svolte prove per verificare l'estinzione o la permanenza di debiti formativi.
5. Le attività formative di recupero possono essere svolte da professori e ricercatori di ruolo presso la Facoltà o da docenti esterni, nominati dalla Facoltà.
6. Ulteriori dettagli relativi all'ammissione ai Corsi di Laurea sono riportati nel Regolamento interno per l'Accesso ai Corsi di Laurea di Primo Livello della Facoltà di Ingegneria.

ART. 10

Ammissione ai corsi di laurea magistrale

1. Entro il 1° Luglio di ciascun anno il Consiglio di Facoltà, su proposta dei Consigli di Corso di Laurea Magistrale, indica le modalità e il calendario delle prove di orientamento, coerentemente alle scadenze di immatricolazione, unitamente ai requisiti richiesti per l'ammissione.
2. La personale preparazione è valutata attraverso un esame del curriculum formativo; il possesso dei requisiti curriculari specifici è verificato in conformità ad un numero minimo di CFU, di base e caratterizzanti, negli ambiti previsti nella Classe di appartenenza. I Regolamenti dei corsi di studio stabiliscono il dettaglio in termini di titoli e settore scientifico-disciplinare e di numero di crediti.
3. I Regolamenti dei Corsi di Laurea Magistrale stabiliscono i criteri e le modalità di accesso al corso di studio.

ART. 11

Piani di studio

1. Lo studente presenta il piano di studi all'atto di iscrizione al secondo anno di Laurea e al primo anno di Laurea Magistrale.
2. Nel piano di studi lo studente:

- a. indica il curriculum prescelto, se previsto;
 - b. specifica gli insegnamenti ai quali destina i CFU previsti per le attività formative a scelta dello studente;
 - c. specifica, laddove sia prevista, la scelta tra due o più attività formative.
3. Il piano di studi è sottoposto ed è approvato dal Consiglio di corso di studio, diventando immediatamente efficace. Il Consiglio del corso di studio delibera entro 60 giorni dalla presentazione del piano di studi. Decorso il termine, se il Presidente del Consiglio di corso di studio non ha comunicato allo studente una dilazione dei termini della delibera, il piano di studi si intende approvato.
 4. Il piano di studi risulta di automatica approvazione qualora lo studente effettui scelte indicate esplicitamente nel Regolamento Didattico del corso di studio. Il Consiglio di corso di studio può prevedere ulteriori casi di piani di studio di automatica approvazione.
 5. Gli studenti possono modificare il piano di studi all'atto di iscrizione agli anni successivi al primo.
 6. Gli esami sostenuti nell'ambito di piani di studio Erasmus e riconosciuti dal competente Consiglio di corso di studio emendano automaticamente il piano di studi.

ART. 12

Calendario didattico

1. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Facoltà del manifesto degli studi, prima dell'inizio di ciascun periodo di svolgimento degli insegnamenti il Preside, sentiti i docenti interessati e i Presidenti dei Consigli di corso di studio, predispone:
 - a. il calendario delle lezioni;
 - b. i periodi consentiti per lo svolgimento degli esami di profitto.
2. Il Consiglio di Facoltà può decidere di prevedere nell'ambito del manifesto di ciascun anno accademico, periodi brevi in cui sospendere lo svolgimento delle lezioni al fine di consentire lo svolgimento degli esami.
3. Ciascun docente deve fissare almeno 6 sedute di esame all'anno ed almeno una per ogni periodo previsto per lo svolgimento degli esami. Durante lo svolgimento delle lezioni:
 - a. è consentito fissare un solo esame di profitto per ciascuno degli insegnamenti non in svolgimento;
 - b. il docente fissa una ulteriore seduta di esame per gli studenti iscritti agli anni precedenti a quello in cui si svolge l'insegnamento.
4. Prima dell'inizio dei periodi di svolgimento degli esami di profitto e comunque almeno 60 giorni prima delle prove, su proposta dei docenti interessati, il Preside e i Presidenti dei Consigli di corso di studio stabiliscono il calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica.

ART. 13

Verifica del profitto

1. L'acquisizione dei crediti si effettua verificando il grado di conseguimento degli obiettivi formativi da parte dello studente; tale verifica avviene attraverso un esame finale.
2. La verifica può consistere in una prova scritta e/o una prova orale.
3. I crediti acquisiti nell'ambito dei corsi di studio hanno validità limitata a 9 anni per i Corsi di Laurea e 6 anni per i Corsi di Laurea Magistrale. Dopo tale termine i crediti sono soggetti a convalida dal rispettivo Consiglio di corso di studio. La convalida viene effettuata mediante esame la cui Commissione viene stabilita dal Consiglio di corso di studio.
4. Lo studente può effettuare un'attività di tirocinio secondo quanto stabilito dal Manifesto del corso di studio. Le attività svolte nell'ambito del tirocinio sono seguite da un docente del corso di studio. Il tirocinio può essere interno, svolgendosi presso uno dei laboratori dell'Ateneo, oppure esterno, svolgendosi presso aziende, enti o centri di ricerca.

convenzionati con l'Ateneo. Nel caso di tirocinio esterno le attività svolte sono seguite anche da un tutor afferente al soggetto ospitante. Prima di avviare il tirocinio, i tutor e lo studente sottomettono al Preside il progetto formativo. Al termine del tirocinio i tutor e lo studente sottomettono al Presidente del corso di studio una relazione finale sull'attività svolta e, nel caso di tirocinio esterno, un registro delle presenze. La verifica delle attività svolte nell'ambito del tirocinio sono verificate attraverso esame la cui Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio di corso di studio o suo delegato.

ART. 14

Commissione per gli esami di profitto

1. La Commissione di esame deve essere composta da almeno 2 membri, uno dei quali è il docente responsabile del corso di insegnamento ed il secondo è un professore, un ricercatore o un cultore della materia.
2. La qualifica di cultore della materia è attribuita dal Preside, su proposta del Presidente di commissione e previa approvazione da parte del competente Consiglio di corso di studio.
3. Le Commissioni di esame sono nominate annualmente dal Preside.
4. Qualora il carico didattico lo richieda, le Commissioni possono essere articolate in al più due sottocommissioni.

ART. 15

Riconoscimento crediti

1. I Consigli di corso di studio possono riconoscere crediti relativi all'acquisizione di competenze ed abilità professionali, nonché di altre competenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui organizzazione abbia partecipato l'Università, fatto salvo per CFU relativi al tirocinio e comunque non oltre il massimo di 12 CFU.
2. I crediti relativi alla conoscenza di una seconda lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti mediante una prova stabilita dai corsi di studio o con il riconoscimento di certificazioni rilasciate da strutture ritenute competenti, previo parere positivo da parte del Centro Linguistico di Ateneo dell'Università del Sannio.

ART. 16

Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Il Preside, su proposta di un docente relatore, attribuisce a ciascun candidato al conseguimento della laurea (della laurea magistrale) l'argomento dell'elaborato scritto (della tesi).
2. Per la laurea, la prova finale consiste nella discussione, alla presenza di una Commissione, di un elaborato scritto. L'elaborato scritto, al quale non è necessariamente richiesto il requisito di originalità, può consistere nell'approfondimento di un argomento caratterizzante il profilo professionale stabilito dall'ordinamento del Corso di Laurea, ed eventualmente collegato all'attività di tirocinio.
3. Per la laurea magistrale, la prova finale consiste nella discussione, alla presenza di una Commissione, di una tesi sviluppata sotto la guida di un relatore e, eventualmente, di uno o più correlatori.

ART. 17

Modalità di svolgimento della prova finale

1. La Commissione della prova finale per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale è nominata dal Preside. La Commissione è costituita da undici membri. Nel caso

- la Commissione lo ritenesse opportuno, può organizzare lo svolgimento della prova finale in più sottocommissioni.
2. Il voto finale per il conseguimento del titolo di laurea e di laurea magistrale è espresso in centodecimi e si ottiene sommando un voto di base ed un voto relativo alla prova finale. Il voto di base si calcola dal voto medio riportato su scala 110, approssimato poi all'intero più vicino; il voto medio si calcola effettuando la media ponderata dei voti riportati nei singoli esami dei corsi di insegnamento, assumendo come peso il numero dei crediti associati a ciascun corso di insegnamento. Le modalità di assegnazione del voto relativo alla prova finale sono stabilite dal Consiglio di Facoltà.
 3. Ulteriori dettagli relativi a quanto disposto nell'ART. 16 e nell'ART. 17 del presente Regolamento sono riportati nel "Regolamento per lo svolgimento del tirocinio, della tesi di laurea e della prova finale" della Facoltà di Ingegneria.

ART. 18

Studenti impegnati a tempo parziale

1. Gli studenti "a tempo parziale", all'atto dell'iscrizione al primo anno, sono tenuti a presentare un piano di studi relativo all'intero corso di studio. Il piano di studi deve contenere l'articolazione delle attività formative ed è approvato dal Consiglio di corso di studio di pertinenza.
2. Richieste di modifica del piano di studi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di corso di studio di pertinenza, possono essere effettuate all'inizio di ogni anno accademico. Qualora la modifica del piano di studi introduca rispetto al precedente una qualsiasi variazione del numero di crediti previsti per ciascun anno, dovrà essere anche modificato il relativo contratto dello studente con l'Ateneo.
3. Per tutti gli studenti a tempo parziale, l'iscrizione all'anno successivo è consentita a condizione che siano acquisiti, entro il 31 Dicembre, almeno il 70% del totale dei crediti previsti dal piano di studi. Lo studente che non si trova in queste condizioni può essere iscritto come fuori corso allo stesso anno di corso cui era iscritto in precedenza. In alternativa, egli può chiedere una revisione del contratto che gli consenta di proseguire.

ART. 19

Attività di orientamento e tutorato

1. I corsi di studio garantiscono un servizio di tutorato per gli studenti durante l'intero percorso di formazione. Tale attività è svolta dai docenti con l'eventuale aiuto di studenti e dottorandi, ed è finalizzata a ridurre i fenomeni di abbandono e di ritardo negli studi. Gli studenti che svolgono l'attività di tutorato, sono nominati dai rispettivi Consigli di corso di studio.
2. Al fine di coordinare ed istruire le attività e le proposte concernenti l'orientamento e tutorato da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Facoltà e dei Consigli di corso di studio, è istituita la Commissione Orientamento e Tutorato di Facoltà, costituita da un coordinatore, nominato dal Preside, e da un rappresentante per ciascuno dei corsi di studio, nominati dal Consiglio di Facoltà su proposta dei Consigli di corso di studio. Su invito del Preside, il Coordinatore può partecipare alle riunioni del Collegio dei Presidenti.
3. La Commissione Orientamento e Tutorato ha i seguenti compiti:
 - a. predisporre materiale informativo sull'offerta didattica della Facoltà;
 - b. curare i rapporti con le Scuole, in particolare ai fini dell'accesso degli studenti ai Corsi di Laurea;
 - c. curare i rapporti con altre sedi universitarie, in particolare ai fini dell'accesso degli studenti ai Corsi di Laurea Magistrale;

- d. predisporre materiale per l'autovalutazione attitudinale da parte delle potenziali matricole;
 - e. promuovere e organizzare la visita della Facoltà da parte degli studenti delle Scuole secondarie;
 - f. su richiesta dei Presidenti di corsi di studio, supportare azioni di monitoraggio delle carriere degli studenti relativamente a dati e informazioni che fossero ritenuti utili per le attività di valutazione dei risultati dell'attività formativa e di tutorato.
4. Alla fine di ogni anno accademico la Commissione Orientamento e Tutorato presenta al Consiglio di Facoltà una sintesi delle attività svolte nel precedente anno accademico e sottomete all'approvazione del Consiglio di Facoltà un programma di attività per il successivo anno accademico.

ART. 20

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.
2. Per gli studenti iscritti ai corsi di studio disciplinati da ordinamenti previgenti a quello di entrata in vigore del presente Regolamento, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme previgenti. In alternativa la Facoltà può decidere apposite regole, che devono essere approvate a maggioranza dei componenti del Consiglio di Facoltà, nella sua composizione integrale.
3. Per la prova finale relativa a corsi di studio disciplinati da ordinamenti previgenti, si applica quanto riportato nell'ART. 16 del presente Regolamento.
4. Per gli iscritti ai Corsi di Laurea immatricolati nell'anno accademico 2010/2011, l'ART. 3 e l'ART. 18 comma 3 si applicano sostituendo il termine del 31 Dicembre di ciascun anno con il termine del 31 Marzo dell'anno successivo.